

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 513-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE MURMURA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 1979 (V. Stampato n. 934)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1979*

Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 374, concernente la corresponsione al personale civile e militare dello Stato, in attività di servizio e in quiescenza, dei trattamenti economici previsti dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, nonché dall'articolo 4 della legge 13 agosto 1979, n. 409, recante provvidenze economiche nei riguardi del personale addetto ai servizi di controllo del traffico aereo

Comunicata alla Presidenza il 30 novembre 1979

ONOREVOLI SENATORI. — Il seguente disegno di legge, già approvato, in sede di Commissione, dalla Camera dei deputati, risponde ad uno stato di necessità (la prossima scadenza dei termini per il trattamento economico del personale civile e militare dello Stato, ivi compresi gli addetti al controllo del traffico aereo), che esige la urgente proroga del termine del 30 novembre 1979, al fine di consentire l'organica e seria definizione di un complesso di norme concernenti il triennio 1976-1978, in base anche a quanto prevede un accordo sindacale.

La Commissione, pur manifestando sorpresa per la presentazione del disegno di legge-quadro sul pubblico impiego alla Ca-

mera dei deputati — tale scelta infatti ha vanificato il lungo e sofferto lavoro da essa svolto in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 163 del 1979 —, nel sollecitare un ripensamento, anche alla luce delle norme costituzionali, sulla portata politica del processo di delegificazione in materia di pubblico impiego, ricorda al Governo l'esigenza di ovviare agli inconvenienti nascenti per il personale degli enti disciolti, la cui triplice destinazione a regioni, parastato e Stato ha causato e causa notevoli inconvenienti, e condivide l'urgenza del presente disegno di legge, vivamente raccomandandone l'approvazione all'Assemblea.

MURMURA, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

28 novembre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il termine del 30 novembre 1979, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 374, e all'articolo 4 della legge 13 agosto 1979, n. 409, è prorogato fino al 29 febbraio 1980.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 180.112 milioni per l'anno 1979 ed in lire 180.224 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.